

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (OdV)

ART.1
(Denominazione, Sede, durata)

E' costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, con Sede in Roma, Via Liberiana, 17 – quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "PENELOPE LAZIO – Famiglie ed Amici delle persone scomparse – OdV – Sezione Territoriale di PENELOPE ITALIA", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo N°117/2017 del 3 luglio 2017. L'Associazione, ricomprenderà nella denominazione, anche l'acronimo ETS con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Il trasferimento della Sede Legale, nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Mentre, il trasferimento in altra Città, dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria di modifica Statuto. L'Associazione potrà - in qualsiasi momento della sua esistenza - avvalersi anche di una o più sedi operative. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale.

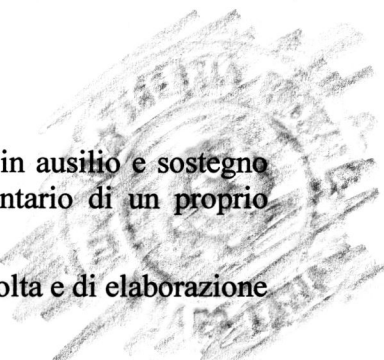
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di Terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti ad enti associati.

1. di interesse generale ed obbligatorio:

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente, comma 1;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del fenomeno della scomparsa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. e di interesse specifico:

- promuovere a livello territoriale occasioni di incontro con e per le famiglie che hanno vissuto e/o vivono l'esperienza del mancato ritorno – involontario o volontario – di un proprio congiunto, del quale non si hanno più notizie e va cercato, con facoltà, a distanza di anni dalla scomparsa, di presentare istanze agli organi Istituzionali competenti, con richiesta di riapertura dei casi e promuovendo azioni per rinnovare le ricerche (cold case)
- convenzioni e progetti formativi, di 150 ore, con l'Università di Perugia rivolti a Studenti che ce ne sottopongono specifica richiesta, finalizzate a sviluppare, nei vari aspetti, scientifici e non, rivolti ad affinare il percorso della ricerca di persone scomparse
- sostenere a livello territoriale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate.

- 
- c) proporsi a livello territoriale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica il mancato ritorno involontario di un proprio congiunto
 - d) partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dati riguardanti il fenomeno delle persone scomparse in Italia e all'estero
 - e) perseguire espressamente la finalità di assecondare l'attività dello Stato nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni- diritti garantiti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana in quanto non strettamente individuali bensì collettivi – e quindi di perseguire la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati
 - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
 - g) perseguire scopi di solidarietà e promozione sociale e svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti umani e civili e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela delle persone vittima di scomparsa e i loro familiari
 - h) costituirsi parte civile nei processi penali innanzi all' Autorità Giurisdizionale Italiana, competente per materia, territorio e connessione, ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice di procedura penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali
 - i) proporsi di intervenire nei procedimenti penali innanzi alle Autorità Giudiziarie e giurisdizionali italiane ed europee, ai sensi degli artt. 91 e segg. del codice di procedura penale italiano, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso
 - j) promuovere a livello territoriale percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontaria o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni ecc.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e specifico e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)



Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge per ogni anno di attività.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro

- che condividono le finalità della stessa
- che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze
- che con la stessa Associazione instaurano un rapporto di reciproca fiducia.

Ci sono tre categorie di associati:

- a) **Ordinari:** sono soci ordinari le persone fisiche che versano puntualmente la quota associativa secondo le disposizioni fissate dagli organi associativi.
Possono essere eletti alle cariche sociali previste dallo Statuto purché, alla data delle presentazioni delle candidature, i candidati siano regolarmente iscritti da almeno ~~due~~ ¹ ~~anno~~ ^{anni} e abbiano fornito fattiva collaborazione alla vita associativa.
- b) **Sostenitori:** sono soci sostenitori le persone fisiche che, oltre a versare la quota associativa, erogano contribuzione volontarie e straordinarie.
Non hanno diritto di voto e/o non possono essere eletti alle cariche sociali previste dallo Statuto.
- c) **Affiliati:** sono soci affiliati le persone fisiche (prevalentemente figure professionali) o giuridiche (prevalentemente associazioni e/o enti del Terzo settore) che versano regolarmente la quota associativa fissata dagli organi associativi. Non hanno diritto di voto e/o non possono essere eletti alle cariche sociali previste dallo Statuto.
- d) **Onorari:** sono soci onorari le persone fisiche nominate tali dall'Assemblea, per meriti particolari, acquisiti in attività a favore dell'Associazione. Non hanno diritto di voto e/o non possono essere eletti alle cariche sociali previste dallo Statuto.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ed al Codice Etico;
- indicazione del familiare o amico di riferimento di persona scomparsa;
- per i soci ordinari, altresì, la dichiarazione che non siano iscritti ad altre associazioni che hanno finalità analoghe e/o uguale all'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera il nulla osta sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione da parte dell'associazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'associazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa debita richiesta al Presidente e/o altro membro del Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione ove siano identificati;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa debita richiesta al Presidente e/o altro membro del Direttivo;

Gli associati ordinari hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni ed il Codice etico;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati affiliati svolgono e si impegnano al rispetto degli specifici regolamenti interni e del Codice etico.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato incorre nell'esclusione se

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi e del Codice etico
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione

- utilizza il logo e il nome dell'associazione per finalità diverse da quelle statutarie
- adotta condotte lesive dell'immagine e del buon nome dell'associazione
- adotta condotte/svolge attività che generino confusione tra l'associazione ed altre alle quali eventualmente il socio appartiene;
- non adotta, in qualunque comunicazione, un linguaggio consono ai principi della correttezza e della buona educazione, evitando espressioni, e/o apprezzamenti, denigratorie e lesive della dignità e reputazione altrui;
- accumula più di tre assenze, anche non continuative, ingiustificate dagli organismi di riferimento statuari (previa comunicazione/diffida);
- incorre in qualsivoglia situazione in conflitto d'interessi (art.1394 c.c.)
- essendo un volontario che svolge attività professionale in nome e per conto dell'associazione e/o per i singoli soci, non rispetta gli specifici obblighi derivanti dai rispettivi codici deontologici, primo fra tutti quelli previsti dal segreto professionale.

Questo tipo di socio deve comunque provvedere ad una trasparente, ineccepibile e costante informazione nei confronti degli organi statuari, di ogni attività svolta nell'interesse e per conto degli stessi soci dell'Associazione, pena appunto l'esclusione. In ogni caso la sua attività è svolta senza fini di lucro secondo le regole statutarie e le norme che regolano le attività delle associazioni di volontariato. Gli è vietata la pubblicità, in qualsiasi forma, delle attività svolte nell'interesse e per conto dell'associazione e/o a tutela dei singoli soci pena appunto l'esclusione.

L'esclusione dall'associazione è stabilita mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, ha facoltà di appellarsi agli organismi dell'associazione di secondo livello.

L'associato escluso, che recede o non rinnova l'iscrizione si impegna a non creare altra associazione avente la nomenclatura completa e/o parziale dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)



Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (comunicazioni informatiche o per raccomandata), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di Comitati provinciali o comunali appositamente disciplinati dal Regolamento.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge ed esercitare il controllo contabile;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare i nulla osta di ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- valutare e proporre all'Assemblea la costituzione di Comitati provinciali o comunali nel rispetto a quanto disciplinato dal Regolamento;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra sette e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Tutti i consiglieri sono scelti tra i soci ordinari: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutti i consiglieri devono svolgere le loro attività istituzionali per l'associazione in modo esclusivo. Sono ammessi incarichi solo a titolo onorifico presso altri enti.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può essere eletto solo per due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere eletto solo per due mandati consecutivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, secondo degli schemi allegati al Regolamento e condivisi con l'associazione di secondo livello.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall' Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Foro competente e la sede legale dell'associazione.

Laura Norma Barbieri Presidente Penelope Lazio OdV

